

- se i partecipanti corrono un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;
- quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;
- in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Fiscale Eenheid Achmea BV / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Causa C-640/22)

(2023/C 35/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti

Ricorrente: Fiscale Eenheid Achmea BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (¹) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrono un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

- se i partecipanti corrono un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;
- quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;
- in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;
- che dal 1° gennaio 2018 il fondo pensione non accumula più attività e a causa del basso tasso di copertura è tenuto a effettuare un trasferimento collettivo di valore a un assicuratore o a un altro fondo pensione.

- 2) Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM ⁽²⁾, non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d'investimento.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

⁽²⁾ Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Y / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Causa C-641/22)

(2023/C 35/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Y

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d'investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d'investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

- se i partecipanti corrano un rischio d'investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;
- quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;
- in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;
- che il datore di lavoro per il periodo dal 2014 al 2020 si è reso garante per un importo massimo di EUR 250 000 000 per la costituzione della pensione prevista.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Stichting Pensioenfondsvoor Fysiotherapeuten / Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht

(Causa C-642/22)

(2023/C 35/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Pensioenfondsvoor Fysiotherapeuten